

Penale Ord. Sez. 7 Num. 35121 Anno 2020

Presidente: DI SALVO EMANUELE

Relatore: BELLINI UGO

Data Udiienza: 18/11/2020

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di LECCE

dato avviso alle parti;

udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO

1. [REDACTED] ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lecce che l'aveva riconosciuta colpevole del reato di false dichiarazioni ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e l'aveva condannata alla pena di un anno e mesi uno di reclusione.

2. La ricorrente deduce difetto di motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato assumendo che deve essere caratterizzato dal dolo generico. Con memoria depositata in data 5.10.2020, insisteva nel proprio ricorso, contestando il giudizio di inammissibilità del ricorso in ragione del quale lo stesso era stato assegnato alla settima sezione penale.

3. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputata non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura motivazionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Il ricorso, in concreto, non si confronta appieno con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. La Corte territoriale ha già chiaramente confutato, nel provvedimento impugnato tutte le tesi oggi proposte, evidenziando che la richiesta di ammissione riportava dati reddituali assolutamente incompleti, dovendo gli stessi estendersi a tutti i componenti del nucleo familiare, stante la chiara dizione degli art.76 e 79 DPR 115/2002 così da potersi escludere la ricorrenza di un errore scusabile, in ragione dell'assoluta carenza di un *quid pluris* idoneo a trarre in inganno la ricorrente. In tema di patrocinio a spese dello Stato, le false indicazioni o le omissioni, anche parziali, che integrano l'elemento oggettivo del reato di cui all'art. 95, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio, devono essere sorrette dal dolo generico, rigorosamente provato, che esclude la responsabilità per un difetto di controllo, di per sé integrante condotta colposa, e salva l'ipotesi del dolo eventuale (sez.4, 5.6.2019, Bonelli Luigi, Rv.277129; 11.1.2018, Zappia 272129). Il giudice di appello con motivazione assolutamente coerente ha invero escluso nella specie la ricorrenza di un difetto di controllo, laddove le dichiarazioni false e incomplete attengono a circostanza che rientra nella sfera di diretto controllo e di personale gestione del prevenuto, afferendo la

N. RG.

stessa alla omessa inclusione nella autocertificazione di familiare convivente, percettore di reddito che contribuiva a concorrere ai bisogni e alle esigenze di sostentamento della famiglia.

D'altro canto il ricorrente non ha allegato alcun fatto impeditivo che possa avere influito sulla sua sfera soggettiva e decisionale, tale da indurlo in errore in relazione al contenuto della dichiarazione allegata a sostegno della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello stato.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 Novembre 2020